



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 29 GENNAIO 2010

### 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

#### Sommario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2010 - N. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1.3.3) |
| Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2       |
| <b>REGOLAMENTO REGIONALE 25 GENNAIO 2010 - N. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1.3.1) |
| Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni dei comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» . . . . . | 4       |

(BUR2008021)  
**Legge regionale 25 gennaio 2010 - n. 2**  
**Mutamento delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Bergamo e Orio al Serio, in provincia di Bergamo**

(1.3.3)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Sono distaccate dal comune di Bergamo ed aggregate al comune di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, le porzioni di territorio identificate come ambito n. 1, ambito n. 2 e ambito n. 3, secondo le delimitazioni territoriali risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

**Art. 2**  
**(Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali)**

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

**Art. 3**  
**(Strumenti urbanistici)**

1. I comuni di Bergamo e Orio al Serio provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

**Art. 4**  
**(Rimborso spese)**

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Bergamo in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

**Art. 5**  
**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziato sull'UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 25 gennaio 2010

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/952 del 19 gennaio 2010)

**RELAZIONE TECNICA**

Le aree da distaccarsi dal comune di Bergamo risultano avere una estensione complessiva pari a 26.444,06 mq e sono identificabili nello stralcio planimetrico allegato al foglio 106, mappali n. 3, 16, 8539, 8540, 17, 8538, 8932, 10178, 8541, 9039, 4, 15373 (sup. 1205,97 mq), 15762, 15763, 8961, 15764, 15766, 15193, 15191, 15192, 4556, 15196, 15195 (sup. 258,52 mq), 13, 4346, 12, 4648, 15187.

Si tratta di tre ambiti: il primo ricomprende abitazioni prevalentemente residenziali, già inserite nel tessuto urbanizzato a nord del comune di Orio al Serio (ambito 1), il secondo interessa l'area occupata dal centro sportivo di via Cavour e dal centro raccolta rifiuti del comune di Bergamo (ambito 2), il terzo riguarda un'area interstiziale posta a sud dell'asse viario della Nuova cremasca, anch'esso già parzialmente edificato (ambito 3).

**AMBITO N. 1**

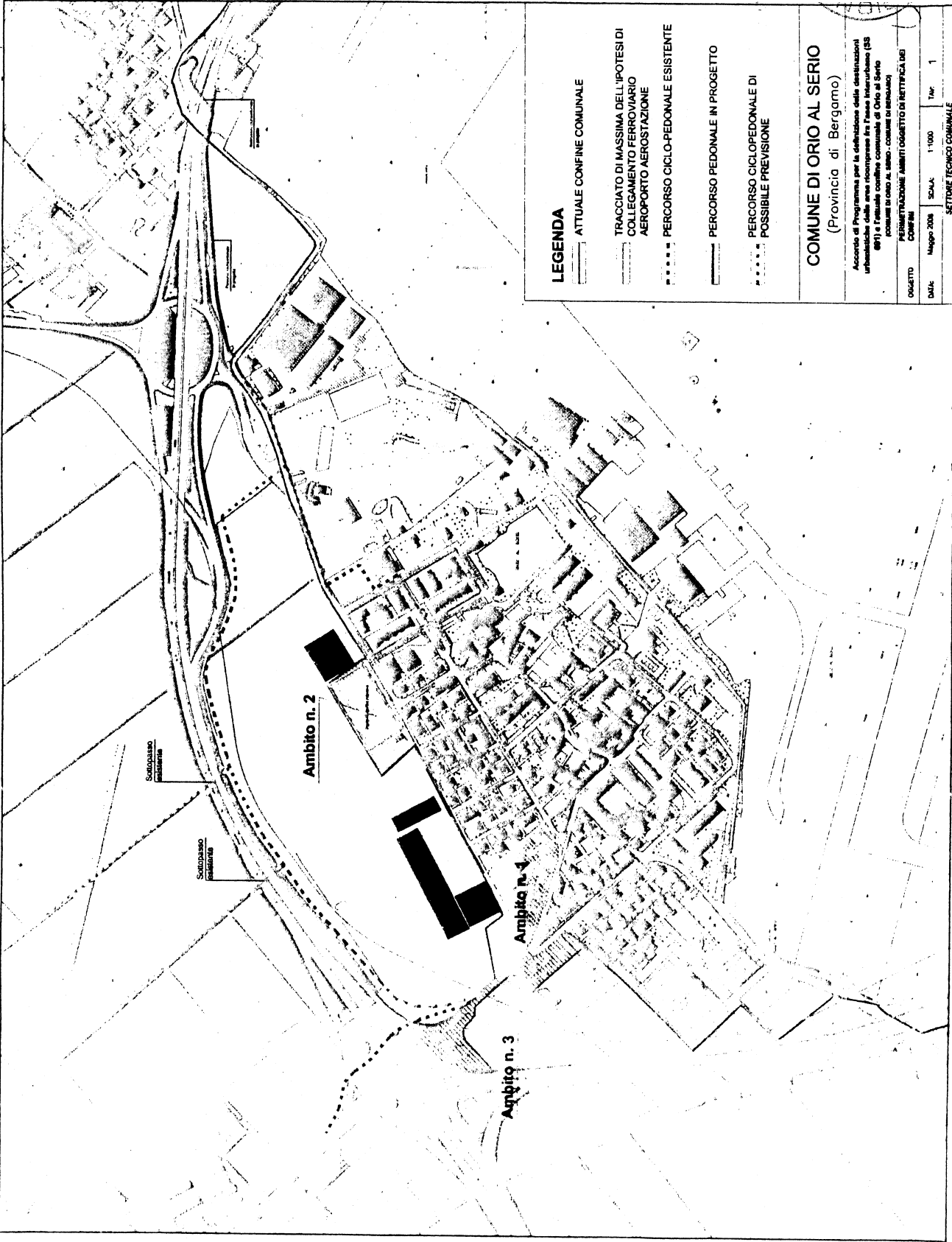
| <i>Fg. 106, mappale:</i> | <i>Area</i> |
|--------------------------|-------------|
| 3                        | 1545,117    |
| 16                       | 380,440     |
| 8539                     | 792,735     |
| 8540                     | 546,827     |
| 17                       | 580,401     |
| 8538                     | 460,965     |
| 8932                     | 663,392     |
| 10178                    | 376,268     |
| 8541                     | 403,293     |
| 9039                     | 3857,637    |
| 4                        | 182,428     |
| 15373                    | 825,80      |
| 15373                    | 380,17      |

**AMBITO N. 2**

| <i>Fg. 106, mappale:</i> | <i>Area</i> |
|--------------------------|-------------|
| 15762                    | 7957,195    |
| 15763                    | 53,613      |
| 8961                     | 113,205     |
| 15764                    | 472,616     |
| 15766                    | 18,881      |

**AMBITO N. 3**

| <i>Fg. 106, mappale:</i> | <i>Area</i> |
|--------------------------|-------------|
| 15193                    | 884,570     |
| 15191                    | 1084,307    |
| 15192                    | 12,366      |
| 4556                     | 150,363     |
| 15196                    | 615,963     |
| 15195                    | 107,80      |
| 13                       | 1792,69     |
| 4346                     | 1033,154    |
| 12                       | 237,684     |
| 15195                    | 150,72      |
| 4648                     | 511,50      |
| 15187                    | 251,98      |



(BUR2008022)

(1.3.1)

**Regolamento regionale 25 gennaio 2010 - n. 2**  
**Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2**  
**«Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»**

LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1**  
**(Modifiche al r.r. 2/2009)**

1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*«1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, è parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali.»;*

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

*«2 bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunità montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.»;*

c) al comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale.» e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali.»;

d) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*«2. La scheda di cui all'articolo 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo è quella competente per i rapporti con gli enti locali.»;*

e) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*«1. L'unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'articolo 8 è stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali è richiesto il contributo ordinario.»;*

f) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 è aggiunta la seguente:

*«c) bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario.»;*

g) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*«1. Se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'articolo 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.»;*

h) al comma 4 dell'articolo 13 le parole «struttura competente presso le STER» sono sostituite dalle parole «struttura di cui al comma 1»;

i) al comma 1 dell'articolo 14 le parole «Le strutture presso le STER» sono sostituite dalle parole «Le strutture di cui all'articolo 13, comma 1»;

j) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente: «Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.»;

k) al comma 2 dell'articolo 22 sono soppresse le parole «entro il 15 ottobre 2009»;

l) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

*«4 bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.»;*

m) dopo il comma 2 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

*«2 bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2:*

*a) le comunità montane;*

*b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della l.r. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilità di adeguamento del contributo, di cui all'articolo 24, comma 7 della l.r. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell'associazione originaria.*

*2 ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammes- so a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'articolo 22, comma 4 bis, entro il 15 settembre 2011.»;*

n) alla tabella 1 dell'allegato A sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella colonna attività obbligatorie, riga 8, le parole «trasporto anziani e servizi infermieristici» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto anziani»;

2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola «OBBLIGATORIO» è sostituita dalle seguenti «Compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente»;

3) nella colonna «PESO», riga 9, il valore «4» è sostituito dal seguente: «10»;

4) nella colonna attività obbligatorie, riga 24, le parole «rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio delle concessioni o autorizzazioni»;

- o) la prima tabella della scheda riepilogativa di cui all'allegato B è sostituita dalla seguente:

| Requisiti                                    | Riferimento normativo                                                                                                 | Possesso |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unione di comune Lombardia (organi)          | Art. 18, comma 5, l.r. 19/2008                                                                                        |          |
| Unione di comune Lombardia (ambiti o deroga) | Art. 2, comma 1, lett. a) del regolamento                                                                             |          |
| Gestione associata di 4 servizi              | Art. 3, comma 1, del regolamento per le Unioni;<br>Art. 3, commi 1, 2 e 2 bis del regolamento per le Comunità montane |          |
| Esercizio attività obbligatorie              | Art. 5, comma 3 del regolamento                                                                                       |          |

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 25 gennaio 2010

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta dell'11 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11019 del 20 gennaio 2010)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

**Nuovo testo degli artt. 3, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 23 e della tabella 1 dell'Allegato A del r.r. 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»**

### **Art. 3 (Accesso ai contributi)**

1. Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, è parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali.

2. Le comunità montane accedono ai contributi alle condizioni previste dal comma 1, in caso di esercizio dei servizi:

- per tutti i comuni aderenti, se composte da massimo sette comuni;
- per almeno otto comuni, se composte da un numero di comuni superiore a sette.

2 bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunità montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.

3. Non sono corrisposti contributi alle unioni per funzioni e servizi da esse affidati alle comunità montane.

4. I comuni non aderenti all'unione che gestiscono in forma associata funzioni e servizi con la stessa, mediante convenzioni, non sono considerati ai fini dell'erogazione del contributo. I comuni limitrofi ad una comunità montana possono affidarle, in base ad una convenzione, l'esercizio di servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 19/2008; questi comuni non partecipano al computo di cui al comma 2, ma sono utili alla determinazione del contributo a tale comunità montana, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lett. d).

5. Per l'accesso ai contributi le unioni presentano una scheda

progettuale della gestione associata di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 8.

### **Art. 10 (Termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario e straordinario)**

1. La domanda per la concessione del contributo ordinario è presentata alla sede territoriale regionale (STER) competente per provincia entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali.

2. La scheda di cui all'articolo 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo è quella competente per i rapporti con gli enti locali.

3. Le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2, la relativa modulistica e l'eventuale documentazione da allegare, ulteriore rispetto a quella di cui agli articoli 11 e 12, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

4. Non sono ammesse a contributo le unioni che presentano domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2.

### **Art. 11 (Documentazione per il contributo ordinario)**

1. L'unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'articolo 8 è stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali è richiesto il contributo ordinario.

2. L'unione allega alla domanda di contributo ordinario:

- la dichiarazione di effettivo esercizio dei servizi;
- la relazione di cui all'articolo 9;
- la relativa modulistica debitamente compilata e l'eventuale documentazione di cui all'articolo 10, comma 3;
- bis) la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario.

### **Art. 13 (Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni)**

1. Se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'articolo 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.

2. Gli enti richiedenti possono, entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, le domande non sono ammesse a contributo.

4. Le domande in possesso dei requisiti ai sensi della l.r. 19/2008 e del presente regolamento sono dichiarate ammissibili a contributo con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1.

### **Art. 14 (Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo)**

1. Le strutture di cui all'articolo 13, comma 1 concludono l'i-

struttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

2. La trasmissione degli esiti di cui al comma 1 si effettua mediante compilazione del modello stabilito con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o di presentazione delle rettifiche e integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.

3. La struttura di cui al comma 2 adotta il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

4. Nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.

### **Art. 18 (Revoca del contributo)**

1. Ai fini del presente regolamento, la revoca del contributo straordinario o ordinario consiste nel provvedimento adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente della STER presso la quale è stata presentata la domanda di contributo, con il quale si dispone che il contributo concesso deve essere in tutto o in parte restituito. Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

2. La revoca totale o parziale del contributo straordinario si ha nelle seguenti situazioni:

- a) quando non sono stati attivati i servizi entro il termine di due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
- b) quando non sono state depositate fatture e mandati di pagamento;
- c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 4.

3. Il procedimento di revoca del contributo straordinario è avviato con avviso all'unione inadempiente; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i successivi trenta giorni.

4. La revoca totale o parziale del contributo ordinario si ha in caso di:

- a) perdita del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, per le sole comunità montane;
- b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;
- c) perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), per le sole unioni di comuni lombarde.

5. Nei casi di cui al comma 4, il procedimento di revoca del contributo ordinario è avviato con assegnazione all'unione di un termine entro il quale provvedere al ripristino dei requisiti; il provvedimento di revoca è adottato in assenza della trasmissione della documentazione richiesta.

### **Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le unioni che, ai sensi della d.c.r. 27 maggio 2003 n. VII/802 e dei relativi provvedimenti attuativi, hanno beneficiato di contributi per l'esercizio effettivo in gestione associata di funzioni e servizi comunali sulla base di un progetto specifico e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 20, della l.r. 19/2008, non presentano la scheda progettuale di cui all'articolo 8 per i servizi già esercitati.

2. Nel caso di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 8 ter dell'articolo 24 della l.r. 19/2008, le unioni presen-

tano, la domanda di contributo ordinario per i servizi già esercitati ai sensi del presente regolamento unitamente a una scheda riepilogativa, sviluppata secondo i criteri e i contenuti di cui all'allegato B al presente regolamento. Il contributo ordinario decorre dall'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della relativa domanda.

3. Le unioni che hanno già beneficiato del contributo straordinario per l'avvio della gestione associata non possono beneficiarne nuovamente, per le medesime tipologie di servizio, ai sensi del presente regolamento.

4. Alle unioni che entro il 30 novembre 2008 hanno presentato domanda, ai sensi della d.c.r. 27 maggio 2003 n. VII/802 e dei relativi provvedimenti attuativi, alle quali non sia stato concesso in tutto o in parte il contributo per l'anno 2008, se ammesse alla concessione del contributo ai sensi della l.r. 19/2008 e del presente regolamento, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a € 40.000.

4 bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

### **Art. 23 (Norme di prima applicazione)**

1. Per il solo anno 2009, le unioni presentano la domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo annuale ordinario entro e non oltre il 15 ottobre.

2. Le unioni di cui all'art. 23, comma 18, della l.r. 19/2008, che entro la data del 30 giugno 2010 si sono adeguate alle disposizioni di cui all'art. 18 della l.r. 19/2008, per l'anno 2010 possono presentare la domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo annuale ordinario entro e non oltre il 15 settembre 2010.

2 bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2:

- a) le comunità montane;
- b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della l.r. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilità di adeguamento del contributo, di cui all'articolo 24, comma 7 della l.r. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell'associazione originaria.

2 ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'articolo 22, comma 4 bis, entro il 15 settembre 2011.

ALLEGATO A  
ELENCO DEI SERVIZI INCENTIVATI E MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO BASE

TABELLA 1 – *Elenco servizi ed attività obbligatorie* di cui all'art. 5, comma 3, oggetto di incentivazione regionale, utili ai fini del calcolo del contributo base di cui all'art. 5, comma 5.

| ELENCO SERVIZI ai sensi dell'art. 18 comma 2 della l.r. 19/2008 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                 | SERVIZI                                                                                           | ATTIVITÀ OBBLIGATORIE                                                                                                                                          | PESO |
| 1                                                               | Sistemi informativi                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestione unitaria base dati comunali</li><li>Gestione dei siti internet dei comuni</li></ul>                             | 5    |
| 2                                                               | Ufficio tecnico                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Concessioni ed autorizzazioni edilizie</li><li>Progettazione</li></ul>                                                   | 4    |
| 3                                                               | Gestione economico finanziaria                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Bilancio preventivo</li><li>Conto consuntivo</li></ul>                                                                   | 3    |
| 4                                                               | Gestione tributi                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>ICI</li><li>Tarsu</li></ul>                                                                                              | 5    |
| 5                                                               | Urbanistica e gestione del territorio                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestione piani urbanistici</li><li>Gestione visure catastali</li></ul>                                                   | 5    |
| 6                                                               | Organizzazione e personale                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Protocollo</li><li>Trattamento economico-giuridico del personale</li></ul>                                               | 4    |
| 7                                                               | Polizia locale                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestioni infrazioni</li><li>Pattugliamento stradale</li></ul>                                                            | 5    |
| 8                                                               | Assistenza e servizi alla persona                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Assistenza domiciliare</li><li>Trasporto anziani</li></ul>                                                               | 5    |
| ALTRI SERVIZI                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                |      |
| 9                                                               | Anagrafe, stato civile, elettorale<br>Compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente | <ul style="list-style-type: none"><li>Certificazione anagrafica e stato civile</li><li>Statistica</li></ul>                                                    | 10   |
| 10                                                              | Difensore civico                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestione dei ricorsi dei cittadini</li><li>Relazione annuale al Consiglio</li></ul>                                      | 1    |
| 11                                                              | Servizi cimiteriali                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Manutenzione cimiteri</li><li>Tumulazione salme</li></ul>                                                                | 2    |
| 12                                                              | Assistenza scolastica                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Interventi di sostegno al diritto allo studio</li><li>Trasporti scolastici</li></ul>                                     | 3    |
| 13                                                              | Biblioteche                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Prestito interbibliotecario</li><li>Classificazione opere</li></ul>                                                      | 2    |
| 14                                                              | Musei                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Organizzazione mostre</li><li>Tutela del patrimonio museale</li></ul>                                                    | 2    |
| 15                                                              | Impianti ed iniziative sportive                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Manutenzione ordinaria</li><li>Gestione manifestazioni</li></ul>                                                         | 1    |
| 16                                                              | Servizi e manifestazioni turistiche                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Comunicazione ed informazione</li><li>Realizzazione manifestazioni</li></ul>                                             | 1    |
| 17                                                              | Viabilità                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Segnaletica orizzontale e verticale</li><li>Piste ciclabili</li></ul>                                                    | 1    |
| 18                                                              | Protezione civile                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sviluppo piani</li><li>Gestione emergenze</li></ul>                                                                      | 4    |
| 19                                                              | Parchi e servizi per la tutela ambientale                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Manutenzione verde pubblico</li><li>Controlli ambientali</li></ul>                                                       | 2    |
| 20                                                              | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Tutela minori</li><li>Gestione asili</li></ul>                                                                           | 2    |
| 21                                                              | Illuminazione pubblica                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Realizzazione illuminazione</li><li>Manutenzione illuminazione</li></ul>                                                 | 1    |
| 22                                                              | URP e comunicazione                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestione URP</li><li>Marketing territoriale</li></ul>                                                                    | 3    |
| 23                                                              | Demanio e patrimonio                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Inventario</li><li>Manutenzione ordinaria</li></ul>                                                                      | 3    |
| 24                                                              | SUAP                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gestione unificata del procedimento sul portale dei comuni</li><li>Rilascio delle concessioni o autorizzazioni</li></ul> | 3    |

